

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 455)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Concessione di una pensione straordinaria
alla vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 giugno di ogni anno la Marina militare celebra le eroiche gesta di Premuda, compiute, come tutti ricordano, nel 1918 dall'allora capitano di corvetta Luigi Rizzo.

L'ardimentosa impresa, che ebbe un peso determinante nel campo delle operazioni navali e contribuì a far decidere, in nostro favore, sul mare le sorti della grande guerra, è consacrata nella storia del nostro Paese e costituisce particolare retaggio di onore e di gloria di tutti i marinai d'Italia.

Allo scoppio della guerra 1940-45 Luigi Rizzo, col grado di ammiraglio di divisione, rispose per la seconda volta all'appello della Patria. Lo fece da volontario, rinunciando a qualunque emolumento.

Congedato nel 1945 senza alcuna pensione, morì il 27 giugno 1951, lasciando la vedova,

signora Giuseppina Marinaz, in una situazione economica veramente critica.

Oggi la vedova del più illustre pluridecorato della Marina e madre del sottotenente di vascello Giorgio Rizzo, anche egli decorato al valor militare, gloriosamente immolatosi per la Patria, è costretta, non avendo beni di fortuna, ad una vita disagiata, assolutamente inadeguata al suo rango.

Allo scopo di alleviare tali condizioni di ristrettezza economica e nello stesso tempo manifestare in modo tangibile la riconoscenza e l'apprezzamento del Paese verso il protagonista di una delle più fulgide pagine della storia d'Italia, appare giusto concedere alla signora Marinaz una pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

La concessione di detta pensione costituisce oggetto dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1971 è concessa alla signora Giuseppina Marinaz, vedova dell'ammiraglio di divisione Luigi Rizzo, la pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

Art. 2.

All'onere di lire 2.400.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1972 si farà fronte quanto a lire 1.200.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e quanto a lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione dello stesso capitolo nell'esercizio 1972.

All'onere di lire 1.200.000 per l'esercizio finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.